

scere su ciò nuove difficoltà colla società. Abbiamo impiegato quattro mesi per intenderci, e non vorrei che avvenissero nuove dilazioni.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio*. Domando la parola per fare una semplice osservazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio*. Mi pare che sarebbe poco opportuno di proibire alla società, di cui si discorre, il fondare stabilimenti che potessero, per avventura, anche fornire degli oggetti utili al pubblico.

Mi varrò di un esempio.

Ove la società stabilisca a Milano, o in altri grandi centri, una fabbrica di vagoni, ed altre compagnie minori ne abbisognino, sarà ad essa vietato di somministrarli? Credo che un tale divieto non si dovrebbe fare.

DEPRETIS. È per la garanzia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. A tale riguardo, se si determina che, qualora siffatto stabilimento fosse rivolto ad usi commerciali, il bilancio del medesimo non sarà compreso nel bilancio generale, sul quale si deve stabilire la garanzia, avrei nulla a ridire; ma la proibizione che venne accennata non la farei mai, perchè ritengo che, quando una società desse opera alla costruzione, a cagion d'esempio, di oggetti inserienti per le strade ferrate, renderebbe un gran servizio, perchè così non si farebbero più venire vagoni dalla Francia...

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Lo può fare egualmente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi scusi: questo capitolato è un contratto; ora, se con esso vietate alla società di costruire dei vagoni, qualora trovasse una miniera di carbon fossile (locchè pare poco probabile), le proibireste voi di esercitarla per il pubblico?

Questo, a parer mio, non sarebbe ragionevole.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Io cedo la parola al deputato Brunet.

BRUNET. Le osservazioni che ebbi l'onore di esporre non hanno per iscopo d'impedire alla società che possa accingersi ad altre imprese industriali, come sarebbe l'esercizio di officine di fucili, di miniere, di cave e simili.

Lo scopo della mia istanza consiste in che la società, accingendosi a queste imprese, le quali non sono necessarie allo esercizio delle strade ferrate; il Governo non sia tenuto ad estendere la sua garanzia d'interesse sino a tali speculazioni. La garanzia d'interesse che fa un Governo, perchè venga eseguito un tronco di strada ferrata, può essere giustificata dal vantaggio che da tale opera ne ricava o tutto o parte del paese. Ad ogni altra speculazione o impresa industriale che non fa parte, o non è necessaria all'andamento della strada, il Governo vi debbe rimanere estraneo.

Quindi le parole che proposi in aggiunta all'articolo 23 le credo grandemente utili, affinché il Governo non assuma verso la società obbligazione maggiore di quanto si conviene.

Se la Commissione crede di modificare le espressioni, lo faccia, purchè vi rimanga la sostanza, la quale consiste in che l'onere di garanzia che assume il Governo sia ristretto a supplire alle deficienze che possono avvenire sui prodotti dell'esercizio della strada, e non a supplire a perdite derivate da speculazioni estranee all'esercizio stesso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi si osserva, per esempio, che questa società, appunto per i bisogni delle costruzioni, ha stabilito una fabbrica di calce nell'interesse stesso del paese.

Questa compagnia dispone di molti milioni; per tal guisa, quando essa, per isviluppare i prodotti della strada, venisse

in divisamento di fondare stabilimenti estranei all'esercizio della strada ferrata, io penso che, lungi di apporre restrizioni o suscitare inciampi, dovremmo anzi farle plauso e facilitarle i mezzi valevoli a raggiungere l'intento.

BRUNET. Ma non darle la garanzia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi permetta: le si garantisce un prodotto netto per chilometro.

BRUNET. Il 5 per cento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Se si volesse procedere a rigor di diritto dinanzi ai tribunali, le si potrebbe dire: questa non è la speculazione diretta della strada; quindi non avete diritto alla garanzia del 5 per cento.

D'altra parte, questa società essendo costituita da speculatori molto oculati, è evidente che si rivolgeranno ad industrie, le quali diano speranza di una rendita maggiore del 5 1/4 per cento.

Al giorno d'oggi, o signori, voi comprate sul mercato di Parigi o della Germania delle azioni di strade ferrate delle principali linee al saggio del 6 1/2 e 7 per cento; se comprate delle azioni del Nord al prezzo altissimo a cui sono, vi danno il 7 o l'8 per cento; dunque non è probabile che si vengano a fare degli stabilimenti che non rendano il 5 p. %.

E d'uopo ancora avvertire che la rete avrà 800 chilometri e rappresenta un capitale di parecchie centinaia di milioni, e non è sicuramente un'industria accessoria, che potrà aggirarsi su qualche centinaio di mila lire, che possa portar una differenza nel prodotto totale; quindi io veggio da un lato un piccolissimo pericolo, dall'altro un inceppamento, uno sfavore gettato sopra possibili speculazioni, che, se tornano ad utilità della società, certamente riusciranno eziandio a vantaggio del pubblico.

Io lo ripeto: se la società stabilisce una fabbrica di vagoni o di calce, se porta nel nostro paese la grande industria di cui ancora difettiamo, noi dobbiamo agevolargliene i mezzi e non colpire con un articolo di disfavore questo genere di imprese.

Prego quindi la Camera di non accettare la proposta fatta dal deputato Brunet.

MONGINI. L'onorevole Brunet appoggia il suo emendamento sul timore che debba il Governo garantire il 5 per % negli stabilimenti i quali fossero estranei all'esercizio della strada ferrata. Egli vede in ciò il pericolo che, per una speculazione affatto privata ed indipendente dall'oggetto a cui mira specialmente la concessione di cui si tratta, venga la società ad avere assicurato il cinque per cento.

Io credo che questo pericolo non esiste, a fronte specialmente del disposto dall'articolo 10 del capitolato.

Ivi è stabilito in modo chiaro e preciso che il solo materiale mobile che si costruisce per le ferrovie è compreso nel capitale garantito. All'infuori di ciò ogni cosa rientra nei puri limiti di una speculazione privata, in ordine alla quale non è accordata veruna garanzia.

Il senso dell'articolo 10 succitato non può esser diverso, e in codesta opinione io mi trovo confermato dalle disposizioni che sono contenute all'articolo 23 del capitolato, dove si vede che i vantaggi concessi ai successivi tre articoli non si estendono agli stabilimenti dei quali si tratta, locchè dimostra che i contraenti ben diversamente considerarono le spese incontrate per l'acquisto e costruzione delle strade e dell'occorrente materiale mobile, da quelle che riguardano gli stabilimenti predetti.

Per modo che, non sussistendo menomamente il timore che l'onorevole Brunet ebbe a manifestare alla Camera, parmi che il suo emendamento non debba essere accolto.